



ATTO NORMATIVO DIOCESANO

Le origini dell’Azione Cattolica di Adria-Rovigo risalgono al 1869, anno in cui fu costituito il primo circolo associativo presso la parrocchia di San Francesco in Rovigo.

Da allora l’A.C. si è sviluppata capillarmente nei diversi paesi e nelle molteplici comunità parrocchiali della diocesi, in comunione con la Chiesa Locale e al suo servizio.

I ragazzi, i giovani e gli adulti di A.C. hanno sempre profuso il loro impegno, essenzialmente religioso apostolico, per l’evangelizzazione, la santificazione degli uomini e la formazione cristiana in modo da impregnare di spirito evangelico le comunità parrocchiali e i vari ambienti di vita (familiare, sociale, lavorativa, scolastica ...).

In questi ultimi anni, in sintonia con tutta l’Azione Cattolica Italiana, l’A.C. diocesana ha compiuto un cammino di riflessione per ritrovare e rinnovare sé stessa. Tale rinnovamento si traduce ora nel presente Atto Normativo.

Art. 1

Norme fondamentali

1. L’Azione Cattolica (AC) della Diocesi di Adria-Rovigo è retta dallo Statuto dell’Azione Cattolica Italiana e dal presente Atto Normativo.
2. L’atto Normativo precisa le norme che regolano l’Associazione diocesana.

Art. 2

Articolazione diocesana e partecipazione alla vita associativa

1. L’AC della diocesi di Adria-Rovigo ha la propria sede in Rovigo, via Bonatti 20.
2. L’associazione diocesana si articola in associazioni territoriali, di norma riferite alle comunità parrocchiali.
3. Il Consiglio diocesano, a maggioranza dei suoi componenti, può decidere l’istituzione di Gruppi di AC operanti nella diocesi, nonché la costituzione di Movimenti diocesani, entrambi rispondenti ai medesimi fini associativi.
4. Gruppi e Movimenti devono avere carattere di stabilità e rispondere ad adeguati criteri di consistenza numerica di partecipanti.
5. Il Consiglio diocesano, a maggioranza dei suoi componenti, può costituire forme di collegamento e strutture intermedie tra Parrocchia e Diocesi nonché istituire Associazioni inter-parrocchiali.
6. Il diritto di voto si esercita al compimento del 14^o anno di età, mentre l’elettorato passivo dal compimento del 18^o anno.



7. I responsabili dei giovani non possono essere eletti in incarichi direttivi o consultivi qualora al momento dell'elezione abbiano superato il 30^o anno d'età.

Art. 3

Gli organi dell'Associazione diocesana

1. Gli organi dell'Associazione diocesana sono: l'Assemblea, il Consiglio, il Presidente e la Presidenza.

1. L'Assemblea

- a. L'Assemblea diocesana è, di norma, convocata all'inizio del triennio per approvare le linee programmatiche ed eleggere i responsabili associativi. E' convocata dal Presidente mediante convocazione scritta agli aventi diritto, come per Statuto e Regolamento Nazionale di Attuazione, contenente l'ordine del giorno. Partecipano ai lavori dell'Assemblea diocesana i rappresentanti FUCI, MEIC, MIEAC, nel numero stabilito dal Consiglio diocesano all'atto della loro costituzione in diocesi. I delegati MLAC e MSAC, una volta costituiti in diocesi, partecipano ai lavori dell'Assemblea da un minimo di 3 ad un massimo di 9.

2. Il Consiglio

- a. Il Consiglio diocesano è composto in misura maggioritaria dai membri eletti dall'Assemblea in rappresentanza dei settori, Adulti e Giovani, e dell'ACR (Azione Cattolica dei Ragazzi), dai responsabili dei movimenti, dai membri della Presidenza e dagli eletti nel Consiglio nazionale e dalla Delegazione Regionale che non siano già consiglieri diocesani con diritto di voto consultivo; i segretari del Movimento Studenti e del Movimento Lavoratori che partecipano con pieni diritti alle riunioni del Consiglio (seppure questi siano già parte della Presidenza ai sensi dell'art 3 comma 4). Partecipano al Consiglio i sacerdoti assistenti diocesani.
- b. Il Consiglio diocesano uscente, nel definire il regolamento dell'Assemblea diocesana, stabilisce il numero dei consiglieri da eleggere per ciascun settore e l'ACR, che non deve comunque essere inferiore complessivamente a 12 membri. I nominativi dei candidati per le elezioni del Consiglio diocesano saranno suddivisi in liste per settore e per A.C.R. Potranno essere espresse fino ad un massimo di preferenze pari alla metà del numero dei consiglieri da eleggere per ogni lista.



- c. Il Consiglio diocesano in prima seduta elegge i vicepresidenti, il responsabile e il vice-responsabile ACR e indica al Vescovo la terna di nominativi per la nomina del Presidente diocesano.
Per la designazione della terna ogni consigliere indica sulla scheda, nel primo scrutinio, fino a tre nomi e, nei successivi, fino al numero necessario per completare la terna, quando nei precedenti scrutini, uno o due dei nominativi non abbiano ottenuto i voti necessari per farne parte. Nei primi tre scrutini è necessaria la maggioranza dei voti dei componenti con diritto di voto, mentre, dal quarto scrutinio, è sufficiente la maggioranza dei votanti. In caso di parità si procede a ballottaggio. La terna delle persone elette viene comunicata al Vescovo con l'indicazione dello scrutinio e del numero dei voti ottenuti per ciascun nominativo.
- d. Il Consiglio approva le linee programmatiche annuali in coerenza con il mandato assembleare e ne verifica l'attuazione; stabilisce le quote associative; approva il bilancio preventivo e il conto consuntivo; si riunisce almeno tre volte all'anno.
- e. Possono essere cooptate in Consiglio, con voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi membri, persone in base alla competenza, al servizio associativo ed ecclesiale.
- f. Il Consiglio è convocato mediante avviso scritto del Presidente contenente l'ordine del giorno. La convocazione può essere richiesta, da almeno un quarto dei suoi componenti, attraverso una lettera scritta e motivata indirizzata alla Presidenza. In tal caso la seduta del Consiglio deve tenersi nei venti giorni successivi.
- g. Il diritto di voto è esercitato soltanto da chi partecipa in virtù di carica elettiva.

3. Il Presidente

- a. Il Presidente diocesano rappresenta l'associazione, garantisce l'espressione delle diverse componenti associative, l'unitarietà delle scelte e della loro attuazione.

4. La Presidenza

- a. La Presidenza è composta dal Presidente, da due Vicepresidenti (possibilmente un uomo e una donna) per ciascuno dei due settori, Adulti e Giovani, nonché da un Responsabile e da un Vice-responsabile dell'ACR.
- b. Sono membri della Presidenza il Segretario e



l'Amministratore eletti dal Consiglio su proposta del Presidente.

- c. I Segretari dei movimenti sono membri della Presidenza.
- d. L'Amministrazione dell'Associazione Diocesana compete alla Presidenza, che ne affida la cura all'Amministratore, coadiuvato da un comitato per gli affari economici che ha funzioni consultive. Il comitato per gli affari economici è presieduto dall'Amministratore e composto da 2 soci, competenti in materia amministrativa, eletti dal Consiglio diocesano su proposta del presidente.

2. E' facoltà della Presidenza promuovere equipe, commissioni, gruppi di lavoro e laboratori al fine di approfondire singole dimensioni, tematiche o questioni che interessano l'intera associazione.

La stessa facoltà spetta ai singoli settori e all'ACR per quanto riguarda le proprie attività.

Art. 4

Gli organi dell'Associazione parrocchiale

1. Gli organi dell'Associazione parrocchiale sono: l'Assemblea, il Presidente e il Consiglio:

1. L'Assemblea

- a. L'Assemblea parrocchiale è composta da tutti i soci dell'associazione parrocchiale.
- b. All'inizio del triennio l'assemblea elegge una persona per la nomina a presidente. La proposta di nomina del presidente parrocchiale è effettuata dal Consiglio parrocchiale; la nomina è effettuata dal Vescovo diocesano. Nel caso in cui la consistenza numerica lo consenta, elegge fino due Vicepresidenti (possibilmente un uomo e una donna) per ciascuno dei due settori, Adulti e Giovani, nonché un Responsabile ed eventualmente anche un Vice-responsabile dell'ACR.

2. Il Presidente

- a. Il Presidente parrocchiale rappresenta l'associazione, garantisce l'espressione delle diverse componenti associative, l'unitarietà delle scelte e della loro attuazione curando inoltre la piena collaborazione con il parroco e la Comunità parrocchiale.

3. Il Consiglio

- a. Il Consiglio parrocchiale è composto dai responsabili eletti dall'Assemblea. Pertanto, ne fanno parte: il Presidente,



almeno uno e fino ad un massimo di quattro Vicepresidenti dei settori, Adulti e Giovani, e dal Responsabile e dal Vice-responsabile ACR. Può essere cooptato un rappresentante dei giovanissimi con funzioni consultive ma non eletto in quanto non titolare dei requisiti per l'elettorato passivo. Il Parroco assistente e i suoi eventuali sacerdoti coadiutori partecipano alle riunioni del Consiglio.

b. Il Consiglio riveste funzioni di programmazione, gestione e verifica, approva annualmente il rendiconto economico e finanziario.

2. Per quanto non espressamente precisato, in riferimento alla vita associativa, si applicano in quanto attinenti, le norme previste dallo Statuto e dal Regolamento nazionale di Attuazione riferite all'Associazione nazionale, e le norme del presente Atto normativo riferite all'Associazione diocesana.

Art. 5 **Rinvio**

Per quanto non esplicitamente previsto si rimanda a quanto stabilito dallo Statuto e dal Regolamento Nazionale di Attuazione.

Art. 6

Ogni eventuale modifica al presente Atto normativo deve essere approvata dall'Assemblea diocesana validamente costituita con la presenza di due terzi degli aventi diritto e con il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto.